



Condanna per falso quando la cartella clinica è modificata

Ho sentito dire che risponde di falso chi inserisce in cartella clinica aspetti non ancora confermati dalle analisi: è vero?

Un lettore, via e-mail

Con la sentenza n. 37314/2013 la Corte di Cassazione ha bocciato una pronuncia di assoluzione di un imputato reo di aver inserito come dato certo, nella cartella clinica di una paziente affetta da sclerosi multipla definita, un aspetto della diagnosi non ancora confermato da analisi mediche. Dato che gli accertamenti successivi avevano confermato la diagnosi, i giudici di merito avevano proscioltto l'imputato dall'accusa di falso materiale. Quest'ultimo, infatti, avrebbe dichiarato il vero sebbene la conferma clinica sia avvenuta, cronologicamente, in un periodo successivo. Nella sentenza, la Suprema corte richiama l'attenzione sull'intenzionalità dell'azione e sull'accertata falsificazione della cartella clinica che è un atto pubblico. La cronologia degli eventi e quindi la posterità dell'accertamento clinico sono dei dati significativi per l'accertamento del reato: la cartella medica riporta un'analisi dettagliata del decorso della malattia che, come nel caso della sclerosi multipla, tende ad aggravarsi con il tempo. Modificare l'unico documento che attesta lo stato delle cose altera il percorso di analisi del caso. I giudici del merito sarebbero incorsi in un vizio logico non avendo richiesto una perizia per attestare la veridicità della cartella.

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma

L'alunno che s'infortuna fuori dalla classe è risarcito dalla scuola?

Risponde al vero che la scuola è responsabile se un alunno si fa male prima del suono della campanella?

Un lettore, via e-mail

La Suprema corte con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 ha riconosciuto il risarcimento danni in favore di una scolara delle elementari che, salita su un muretto del cortile antistante la scuola, si era fatta male prima dell'inizio delle lezioni. È una pronuncia che presenta dei tratti innovativi rispetto al passato, visto che su episodi più o meno simili ha adottato decisioni differenti. Con la pronuncia in esame, infatti, sembra proprio che ai fini del riconoscimento della richiesta del risarcimento danni sia determinante il luogo in cui il danno si sarebbe verificato. Ciò in quanto gli alunni, minori di età, non possono essere lasciati soli, neanche nel momento che precede il suono della campanella: è, invece, necessaria la presenza del personale scolastico atto alla vigilanza dei bambini sin da quando questi si trovino nel cortile della scuola. La scuola e, dunque, il ministero della Pubblica Istruzione, sono responsabili del mancato dovere di vigilanza se un alunno si fa male anche prima del suono della campanella, perché incombe su di essi l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari volti a evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e/o a terzi, sia all'interno dell'edificio sia nelle pertinenze scolastiche tra le quali rientra certamente il cortile.

Avvocato Paola Sculco, Anzola dell'Emilia (Bo)

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

E-commerce diretto e indiretto

Che differenza c'è tra commercio elettronico diretto e indiretto?

Un lettore, via e-mail

Commercio elettronico indiretto si ha quando la transazione avviene per via telematica, ma la consegna del bene si effettua in modo tradizionale tipico (per esempio, l'azienda vende i prodotti tramite il proprio sito internet). Commercio elettronico diretto, invece, si ha quando la transazione e il pagamento avvengono interamente per via telematica. Nell'ambito del commercio elettronico indiretto bisogna considerare internet come un qualsiasi altro canale distributivo dove il cliente può ordinare un determinato bene a un suo fornitore. Diverso è il quadro nel caso di commercio elettronico diretto, in relazione al quale, invece, le operazioni rappresentano sempre, ai fini dell'Iva, prestazioni di servizi. Vi sono dei criteri di territorialità previsti per questa tipologia di prestazioni che sono stati riformati dal decreto legislativo 18/2010, in vigore dal 1° gennaio 2010, in recepimento della direttiva 2008/8/Ce. È stata fissata una regola generale, nell'ambito della quale operano due criteri differenti a seconda dello status del soggetto committente: se quest'ultimo è soggetto passivo d'imposta, si dà rilevanza alla sede in cui opera (caso delle prestazioni business-to-business); altrimenti rileva la sede del prestatore (prestazioni business-to-consumer).

Patrizia Gasparello, commercialista di Treviso